STUDIO LEGALE
ZAMBELLI TASSETTO

NEWSLETTER

FEBBRAIO 2017

SOMMARIO:

1. **ALL'ULTIMO PIANO DECIDO IO. TAR TRENTO 45/2017 SUL DIRITTO A SOPRAELEVARE NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI**
2. **BOLLO AUTO E PRESCRIZIONE**
3. **VERSO LA "SOCIETÀ DEL RICICLAGGIO". TAR VENETO SENTENZA 146/2017**
4. **APPELLO, SPECIFICITÀ E TERMINI D'IMPUGNAZIONE. CASS. CIV. SEZ. VI SENT. 4541 E 4646 DEL 2017**

1.ALL'ULTIMO PIANO DECIDO IO. TAR TRENTO 45/2017 SUL DIRITTO A SOPRAELEVARE NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI.

Il TAR Trento con la sentenza del 6 febbraio scorso si è pronunciata sulle sopraelevazioni negli edifici condominiali.

In particolare, scrivono i giudici, il diritto a sopraelevare spetta *ex lege* al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, nel rispetto di quanto imposto dall'art. 1127 c.c. e non dall'art. 1120 che nulla dice sul diritto a sopraelevare, applicandosi esclusivamente alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione.

Tale diritto comprende l'esecuzione di nuovi piani e la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie, nei limiti, nel caso di più proprietari, della propria porzione di piano. Ai condomini dei piani sottostanti rimane tuttavia la possibilità di porre delle opposizioni, proponibili in base ai commi 2 e 3 del 1127 in merito a ragioni di ordine architettonico o di notevole diminuzione di aria o di luce ai piani sottostanti. Opposizioni sulle quali è competente il giudice ordinario, dal momento che riguardano aspettati prevalentemente civilistici.

2.BOLLO AUTO E PRESCRIZIONE

Le cartelle di pagamento relative al bollo delle automobili sono soggette al limite prescrizionale breve triennale. Secondo l'art. 1 comma 163 della l. 296/2006 infatti il titolo esecutivo, coincidente in questo caso con la cartella di pagamento, dev'essere

notificato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

In questo senso si è pronunciata anche la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che un anno fa, il 3 febbraio 2016 si è pronunciata in maniera concorde ad un orientamento ormai consolidato in Cassazione (sent. n. 701/2014 e SS.UU. sent. n. 5791/2008) con cui si applica la prescrizione triennale in luogo di quella decennale, dal momento che si ritiene che si tratti di un credito erariale.

Il decorso del termine prescrizionale, tuttavia, può essere interrotto dalla notifica di un avviso di accertamento o della cartella di pagamento. In questo caso i tre anni necessari per la prescrizione del diritto ad esigere il pagamento, cominciano a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell'atto.

Le conseguenze possibili che può subire la persona destinataria della cartella sono due: l'iscrizione al PRA di un provvedimento di fermo amministrativo del veicolo ed una ingiunzione di pagamento. In entrambi i casi la tutela giurisdizionale, se il diritto ad esigere il pagamento è prescritto, viene offerta dalle competenti Commissioni Tributarie Provinciali, avanti alle quali sarà impossibile impugnare, entro 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, il provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo e l'ingiunzione di pagamento quando il fisco non produce in giudizio l'originale dell'avviso di ricevimento dell'accertamento spedito con raccomandata.

3.VERSO LA "SOCIETÀ DEL RICICLAGGIO". TAR VENETO SENTENZA 146/2017

Lo studio Zambelli-Tassetto ha fatto valere le proprie ragioni per il rigetto del ricorso 770/2015 del Comune di Verona avverso un provvedimento della Provincia, con il quale si determinava l'approvazione di un progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un

impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, con produzione di conglomerati bituminosi.

Il Comune di Verona ha lamentato l'illegittimità dell'autorizzazione, in quanto "Le autorizzazioni agli impianti rilasciate dalla Provincia di Verona ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 (in procedura ordinaria come nel caso della cava Lessinia), che prevedono la cessazione della qualifica di rifiuto, possono solo rispettare i criteri degli attuali regolamenti vigenti, in particolare il DM 05/02/98 e ss.mm.ii., mentre l'ente che rilascia l'autorizzazione non può più, come invece previsto dalla c.d. "Legge Campania", decidere con ampia discrezionalità sulla scorta anche di altre valutazioni o di diversi regolamenti […] Attualmente, con particolare riferimento al codice CER 170504, tale discrezionalità non può più sussistere, con la necessità di attenersi strettamente a quanto disposto dal DM 05/02/98 e ss.mm.ii che al paragrafo 7.31-bis consente all'interno del sito produttivo e al termine del ciclo di recupero dei rifiuti di produrre soltanto MPS identificate come "prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate" attraverso l'attività di recupero del codice CER 170504. Tutto quanto prodotto dalla lavorazione del codice CER 170504 (facendo riferimento al paragrafo 7.31-bis del DM 05/02/98), che non abbia le caratteristiche sopra richiamate di MPS presenterebbe, quindi, ancora le caratteristiche di rifiuto e dovrebbe uscire dall'impianto con il Formulario Identificazione Rifiuto (FIR)".

I giudici della terza sezione del TAR Veneto si sono invece dimostrati di diverso avviso, considerando il ricorso manifestamente infondato, sulla base del disposto di cui all'art. 6, par. 4, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008. Il legislatore europeo infatti ha fatto una precisa scelta di incentivare la "società del riciclaggio", per cui, nell'attesa che vengano approvati dei provvedimenti comunitari disciplinanti i criteri specifici di operatività di tali procedure di recupero per

determinate categorie di rifiuti, gli Stati membri e le amministrazioni competenti secondo le singole leggi nazionali possono legittimamente operare una decisione "caso per caso".

Ne consegue, quindi, che l'interpretazione data dal Comune di Verona della normativa ambientale non può essere accolta. In caso contrario, si legge in sentenza, si verrebbe a creare un blocco di durata indeterminabile per le autorizzazioni delle procedure di recupero dei rifiuti, qualora tali procedure non siano previamente contemplate da appositi regolamenti comunitari e questo sarebbe in netto contrasto con la disciplina comunitaria.

4.APPELLO, SPECIFICITÀ E TERMINI D'IMPUGNAZIONE. CASS. CIV. SEZ. VI SENT. 4541 E 4646 DEL 2017

Il 22 febbraio scorso la VI sezione della Suprema Corte di Cassazione è tornata su due aspetti fondamentali della disciplina dell'appello.

Con la sentenza 4646 i giudici sono tornati sulla questione del dies a quo del termine concesso alle parti per poter impugnare il provvedimento che le veda soccombenti. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un soggetto. La vicenda nasce dal fatto che la sentenza del giudice di I grado conteneva sia la data di deposito che quella di pubblicazione ed Il ricorrente considerò quest'ultima, quale dies a quo per l'impugnazione.

In sede di legittimità il ricorso venne rigettato nuovamente, in quanto la Corte d'Appello si era tenuta ai principi già espressi in alcune decisioni precedenti (sentenze n. 13794/12 e n. 18569/16). In quelle sentenze infatti la Corte di legittimità aveva già assunto una posizione chiara sul punto, affermando che quando sul provvedimento sono presenti due date "una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto

la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito".

Quando avviene il deposito della sentenza in cancelleria, con la contestuale attribuzione del numero cronologico, avviene anche la sua pubblicazione e la presunzione di conoscibilità della sentenza; salvo che non emerga che dall'attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza. Solo in quest'ultimo caso, infatti, si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto impugnazione nel termine "lungo", decorrente non dal deposito ma dalla data di pubblicazione.

Nella sentenza 4541 invece la VI sezione si è occupata, in tema di appello, di definire i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. In particolare, l'attenzione dei giudici supremi si è rivolta al "quantum appellatum".

L'articolo impone, a pena di inammissibilità dell'appello, l'indicazione chiara ed esauriente del quantum appellatum, tuttavia, l'onere del ricorrente non si ferma a questa enunciazione ma si estende anche a formulare, "*sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata*".

In altre parole, l'appello deve proporre una soluzione diversa da quella proposta e adottata dal giudice di I grado.